



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
dal 1992 al servizio delle imprese e dell'ambiente

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 25.03.2021

Info/65(R)/ALBO GESTORI: RESPONSABILE TECNICO- Regime transitorio

ALBO GESTORI - RESPONSABILE TECNICO: UN REGIME TRANSITORIO CHE CONSENTE DI ASSUMERE TEMPORANEAMENTE L'INCARICO ANCHE PER CLASSI SUPERIORI

Si prevede che i responsabili tecnici, che stanno esercitando secondo quanto previsto dal regime transitorio della delibera n. 6/2017, possano assumere l'incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza (alla data del 16/10/2017), fermo restando l'obbligo dell'esperienza maturata per la classe superiore nella quale intendono assumere l'incarico.

Infatti la **Deliberazione dell'Albo Gestori Ambientali n. 1 del 10 marzo 2021** recante "*Requisiti dei responsabili tecnici delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina relativa al responsabile tecnico di cui gli articolo 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120. Regime transitorio*" **consente**, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, ai **responsabili tecnici già in attività** (ex art. 3, comma 1 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017), di **assumere l'incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, senza svolgimento verifica e con il solo obbligo di dimostrare il requisito dell'esperienza professionale** prevista dall'Allegato "A" alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l'incarico.

Quindi, in deroga alle disposizioni generali, a tutti coloro che possono dimostrare gli anni di esperienza professionale richiesti, è data la **possibilità di assumere l'incarico per una classe superiore rispetto a quella attualmente ricoperta**

La delibera dell'Albo è stata emanata per tener conto del periodo di sospensione delle verifiche di aggiornamento periodico di idoneità, il cui superamento consente la prosecuzione dell'attività, operato dall'articolo 1, numero 9, lettera z) del DPCM 3 novembre 2020 (cfr. circolare associativa n. 308/2020) recepito dalla circolare dell'Albo n. 12 del 9 novembre 2020 (cfr. circolare n. 311/2020) e ancora in vigore, al fine di non penalizzare l'attività delle imprese nel particolare contesto dell'emergenza sanitaria ed economica.

Questa disposizione, però, ha **una scadenza e si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d'idoneità.**

La Deliberazione in oggetto prevede infatti che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici operanti in regime transitorio (ex art. 3, comma 1, della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017) debbono sostenere la verifica di aggiornamento, è prorogato per un periodo di

tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse e che, la sola dimostrazione del requisito dell'esperienza professionale prevista dall'Allegato "A" alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, per la classe superiore nella quale intendono assumere l'incarico, si applica fino a 6 mesi successivi dalla ripresa delle verifiche d'idoneità.

Nel rimandare al testo della Deliberazione, in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio, si resta a disposizione per informazioni e aggiornamenti in materia.